

Rapporto della Commissione delle Petizioni del Consiglio Comunale di Vezia

sul

Messaggio Municipale 77/20 del 7 maggio 2020

accompagnante la modifica dell'art. 15 cpv. 3 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti "Tassa base"

Gentili Signore,
Egredi Signori,

la recente introduzione del principio di causalità nel nostro ordinamento comunale disciplinante lo smaltimento dei rifiuti, imposta dal legislativo superiore, è lo sfondo su cui si basa la richiesta formulata dal MM oggetto di esame da parte della commissione delle petizioni.

Codesto gremio si è riunito più volte e meglio nei giorni 17.8 e 15.9.20 valutando opportuno fornire, in un compendio posto a fine testo e dopo il dispositivo di approvazione, un estratto delle norme citate dal MM. L'esposizione integrale degli articoli legislativi permette al Consigliere comunale di approfondire meglio il tema.

Ritenuto che la proposta espressa nel MM è certamente pertinente con le competenze dell'Esecutivo e che la modifica rispetta tutti gli ordinamenti in vigore, gli aspetti procedurali e dispositivi possono ritenersi adempiuti.



La Commissione ha inoltre richiesto all'Esecutivo una distinta comparativa fra costi e ricavi, sia storica che predittiva, in relazione alla gestione dei rifiuti. Codesto computo rappresenta la giustificazione della modifica dei parametri limite della tassa base annua al netto dell'IVA, messo in atto con incremento lineare del 180% (o fattore 1.8) su tutte le posizioni indistintamente.

La commissione non è evidentemente entrata nel merito di un esame approfondito dei dati di costi e ricavi forniti, in quanto tale verifica è semmai di competenza dei colleghi della CGCC. Manco ha ritenuto di dover accertare la diversificazione degli importi di tassa fra le diverse categorie di assoggettamento.

Per concludere, dato che il buon principio del "chi produce paga" viene applicato attraverso la modifica proposta con la giusta ragionevolezza, la Commissione invita il Consiglio Comunale a voler ratificare il dispositivo così come proposto dal Municipio nel MM 77/20.

Per la CPCC:

M. Bazzi, M. Sartorio, D. Campana, F. Sampietro, D. Joss (R)



LOC (Legge Organica Comunale) del 10 marzo 1987

[...]

Principi

Art. 151 ¹La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate.

²La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

³Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

⁴Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di applicazione del presente titolo.

RGFCC (Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni) del 22 maggio 2019

[...]

Causalità e compensazione dei vantaggi

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 5 I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi. Si richiama il principio di causalità previsto da leggi cantonali e federali.

LALPAmb (Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente) del 24 marzo 2004

[...]

I. Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)

Art. 16 ¹Per l'organizzazione e l'attuazione dello smaltimento dei rifiuti il Cantone può istituire con legge speciale un'azienda cantonale dei rifiuti (ACR), indipendente dall'amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.

²In seguito all'istituzione dell'azienda i Comuni del Cantone sono tenuti a consegnare all'ACR tutti i rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili, raccolti sull'intero loro territorio.

³Un analogo obbligo di consegna può essere imposto dal Consiglio di Stato anche ai privati o riguardare i rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e gli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato all'ACR.

⁴Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi.⁴

⁵Il compito specificato al paragrafo precedente può essere assunto in modo centralizzato dal Cantone tramite l'ACR.⁵

IV. Comuni: 1. Compiti

Art. 17 ¹I Comuni provvedono in particolare a:

- a) organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani;
- b) organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento;
- c) svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato.

²I Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

³Essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento.

2. Finanziamento a) Principio⁶

Art. 18 ¹Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

b) Tassa base

Art. 18a ¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche;
- b) persone giuridiche.

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁵Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁶Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

c) Tassa sul quantitativo

Art. 18b ¹La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di

smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).

³I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

d) Altre tasse causali

Art. 18c¹⁰ 1) Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti. 2) Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Sussidi per investimenti:

a) Impianti di smaltimento pubblici

Art. 19 1) Per gli impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti sussidiati dalla Confederazione è concesso un sussidio cantonale variante tra il 15% e il 25% dei costi sussidiati dalla Confederazione, ritenuto che l'ammontare complessivo dei sussidi federale e cantonale non può superare il 50% dei costi d'investimento.

²Per gli stessi impianti e per le parti di essi che non beneficiano del sussidio federale, può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei medesimi costi.

³Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell'estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.

⁴Il sussidio federale, riconosciuto al Cantone quale unico beneficiario, viene versato in uguale misura all'ente esecutore dell'opera.

b) Impianti di smaltimento privati

Art. 20 1) Per i medesimi tipi di impianti di cui all'art. 19 cpv. 1 realizzati da privati può essere concesso un sussidio cantonale nella misura in cui agli stessi possa essere riconosciuta una funzione di interesse pubblico.

²Le percentuali del sussidio sono quelle stabilite all'art. 19 cpv. 1 e 2.

³L'autorità concedente determina caso per caso le condizioni e le modalità per il versamento del sussidio, nonché il destinatario dei sussidi federale e cantonale.

⁴L'erogazione del sussidio deve in ogni modo essere fatta dipendere dalla dimostrazione del funzionamento dell'impianto.

c) Impianti per la raccolta separata

Art. 21 1) Per gli impianti per la raccolta separata dei rifiuti può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei costi d'investimento.

²Il sussidio è riconosciuto agli enti di diritto pubblico. Per gli impianti privati vale il principio di cui all'art. 20 cpv. 1.

³Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell'estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.

d) Spese di esercizio

Art. 22 Per le spese di esercizio degli impianti, pubblici o privati, non è concesso alcun sussidio.

e) Diritto applicabile¹¹

¹ **Art. 23** ...

²Ai sussidi concessi con la partecipazione della Confederazione è applicabile la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990; a quelli concessi senza, la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Capitolo VI

Disposizioni esecutive e procedurali

Tasse

Art. 24 1) Per l'esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali le autorità competenti percepiscono delle tasse.

²Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.

³Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-- per singola tassa.

Ricorsi

Art. 25 1) Le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell'ambito della quale la decisione viene emanata.

²In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.¹³

³Nella misura in cui le decisioni concernenti un medesimo oggetto vengono deferite a più autorità ricorsuali, queste provvedono a coordinare anche formalmente le loro decisioni.

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 26 1) Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 CPS e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.

²A garanzia del recupero delle spese, all'autorità spetta una ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito.

L'ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l'autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla.

L'autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie.

³Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incombenti o non sono in grado di provvedere direttamente all'esecuzione sostitutiva, l'autorità cantonale può sostituirsi a loro. ⁴Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell'autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di misure d'urgenza.

⁵I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell'autorità di ricorso.

Procedura penale

Art. 27 1) I delitti puniti dalla legge federale (art. 60 LPAmb) sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

²Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.¹⁴

Capitolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Norme transitorie¹⁵

Art. 28¹⁶ 1) Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

²Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate conformemente all'art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 1 gennaio 2020

Vedi MM77/20